

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, emanato con D.P.Reg 114/2017.

- art. 1 Modifica dell'articolo 2 del D.P.Reg 114/2017
- art. 2 Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg 114/2017
- art. 3 Modifica dell'articolo 6 del D.P.Reg 114/2017
- art. 4 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg 114/2017
- art. 5 Modifica all'articolo 10 del D.P.Reg 114/2017
- art. 6 Inserimento degli articoli 12 bis e 12 ter nel D.P.Reg 114/2017
- art. 7 Norma transitoria
- art. 8 Abrogazione
- art. 9 Entrata in vigore

art. 1 Modifica all'articolo 2 del D.P.Reg 114/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 114/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale) dopo le parole: << dell'amianto >> sono inserite le seguenti: << ,oppure di solo smaltimento, da realizzarsi successivamente alla presentazione della domanda, >>.

art. 2 Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg 114/2017

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione. 114/2017 è sostituito dal seguente:

<< **1.** La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata, pena la sua irricevibilità, esclusivamente attraverso la piattaforma web accessibile dal sito istituzionale della Regione dall'1 febbraio al 28 febbraio di ogni anno.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene, a pena d'inammissibilità, i dati anagrafici del richiedente il contributo, la descrizione dell'intervento che si intende realizzare nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa):

- a) attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
- b) attestazione di insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo.

3. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata, a pena d'inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) preventivo dettagliato di spesa, con evidenza degli importi relativi a ciascuna spesa ammissibile nonché con l'indicazione della quantità di materiale contenente amianto da rimuovere e smaltire;
- b) almeno due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto;
- c) documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo;

- d) autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda da parte di eventuali comproprietari o del proprietario nel caso in cui in cui il richiedente sia uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - e) autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda da parte dell'assemblea condominiale, nel caso in cui in cui il richiedente sia un condominio.
4. Nel caso di più comproprietari, la domanda di contributo è presentata da uno solo di essi previa autorizzazione degli altri alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda medesima.

5. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare una sola domanda per anno. >>

art. 3 Modifica dell'articolo 6 del D.P.Reg 114/2017

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 114/2017 è inserito il seguente:

<< 1 bis. Sono altresì ammissibili a contributo le spese inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza nella misura massima del 10 per cento dell'importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto.>>.

art. 4 Modifiche dell'articolo 8 del D.P.Reg 114/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 114/2017 le parole: << di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente oppure, nel caso di invio tramite raccomandata, dalla data e l'ora dell'invio apposta dall'ufficio postale >> sono sostituite dalle seguenti: << di trasmissione delle domande come certificato dalla piattaforma web predisposta per l'inoltro delle stesse>>.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione. 114/2017 è inserito il seguente:

<< 2 bis. L'elenco delle domande ammissibili a contributo nonché quello delle domande non ammissibili è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.>>.

art. 5 Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg 114/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 114/2017 è sostituito dal seguente:
<< 1. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa:
 - a) fatture quietanzate intestate al beneficiario;
 - b) almeno due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
 - c) documentazione attestante l'avvenuta convalida del piano di lavoro, ove previsto, attraverso l'applicativo "Medicina del Lavoro Amianto (Me.L.Am.);
 - d) nel caso di rimozione in proprio o di solo smaltimento, in luogo della documentazione di cui alla lettera c), copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento. >>
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione. 114/2017 è inserito il seguente:
<< 1 bis. Il beneficiario con la presentazione della documentazione di rendicontazione comunica altresì le modalità di pagamento del contributo.>>.

art. 6 Inserimento degli articoli 12 bis e 12 ter nel D.P.Reg 114/2017

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 114/2017 sono inseriti i seguenti:

<< art. 12 bis
(Subentro)

1. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile per causa di morte o atto tra vivi, il nuovo proprietario può presentare istanza di subentro nel contributo già ammesso a finanziamento o concesso.
2. In caso di cessazione del contratto di locazione o comodato o di estinzione dell'usufrutto o di altro diritto reale di godimento, il proprietario può presentare istanza di subentro nel contributo già ammesso a finanziamento o concesso a favore del locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento.
3. La domanda di subentro nel contributo è presentata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti contaminati, allegando le attestazioni di cui all'articolo 4 comma 2 nonché l'autorizzazione degli altri eventuali comproprietari alla realizzazione dell'intervento oggetto di contributo. Nel caso di cui al comma 1, alla domanda di subentro è allegata la dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle entrate o il contratto di compravendita. Nel caso di cui al comma 2, alla domanda di subentro è allegata la documentazione idonea a provare la cessazione del contratto di locazione o comodato o l'estinzione dell'usufrutto o di altro diritto reale di godimento.
4. Il Servizio competente esamina la domanda e chieste le eventuali integrazioni adotta il provvedimento di conferma del contributo entro trenta giorni dalla richiesta.

art. 12 ter
(Riapertura termini per la presentazione delle domande)

1. In caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, il direttore del servizio competente, ove le domande ammissibili siano già state tutte soddisfatte, fissa un termine di presentazione delle domande per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.>>

art. 7 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate dall'1 marzo al 31 marzo. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ripresentate con le modalità e le tempistiche ivi indicate.
2. I contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rendicontati ai sensi del regolamento previgente.

art. 8 Abrogazione

1. Sono abrogati in particolare:
 - a) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 114/2017;
 - b) l'allegato A del decreto del Presidente della Regione 114/2017.

art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE